

POS. CNR N. 643/14  
REP. CNR CN. N. 20993



## ACCORDO QUADRO

TRA

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**FONDAZIONE "TELETHON"**

**Accordo quadro di collaborazione**

**Tra**

**Il Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

**e**

**Fondazione TELETHON** (di seguito "TELETHON" ), C.F. 04879781005, Ente senza scopo di lucro con finalità di raccolta fondi per la ricerca genetica, con sede legale in Via dei Magazzini Generali 18, 00154 Roma(RM), rappresentato da Luca Cordero di Montezemolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Fondazione,

**(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")**

**Premesso che**

- A.** Tra CNR e Telethon intercorre una collaborazione di carattere tecnico scientifico regolata, nei suoi aspetti generali, dall'Accordo Quadro quinquennale del 20/01/2010;
- B.** Le Parti confermano la solidità e l'importanza della collaborazione in essere per aver essa favorito la congiunta conduzione di iniziative di ricerca di comune interesse ed in ogni caso in linea con i principi ispiratori dello statuto del CNR e di Telethon;
- C.** Il CNR, nell'ambito dei propri compiti e funzioni attribuite per legge e per statuto, considerato l'alto valore sociale delle iniziative della Fondazione TELETHON, dando seguito al suggerimento della BNL Gruppo BNP PARIBAS Roma, che si è adoperata proattivamente per la conclusione del presente accordo, intende rafforzare la sinergia creatasi con Telethon per effetto dell'Accordo Quadro di cui alla superiore lettera A) essendosi determinata a

sostenerne le finalità anche attraverso una collaborazione continuativa ai patti ed alle condizioni di seguito meglio specificate

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo ("Accordo") e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali specifici accordi da sottoscrivere ad hoc ("Convenzioni Attuative"). Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

### **Art. 2**

#### **(Oggetto)**

2.1 Il CNR si impegna apertamente in una raccolta fondi a sostegno dell'attività di ricerca condotta da TELETHON secondo le modalità di seguito meglio specificate

- A) Il CNR promuove la partecipazione dei propri ricercatori su tutto il territorio nazionale ai bandi promossi da TELETHON con l'impegno, in caso di valutazione positiva dei progetti presentati, di contribuire direttamente a sostegno dell'attività di ricerca da realizzarsi, rinunciando all'overhead per i costi di struttura e le facilities connesse nel limite massimo del 10% dell'importo totale del finanziamento TELETHON a favore del CNR.
- B) Nel caso il CNR sia indicato come Ente ospitante in progetti finanziati nell'ambito del DTI – Dulbecco Telethon Institute, il CNR si impegna a consentire ai giovani ricercatori vincitori, per quanto possibile, l'utilizzo gratuito dei propri spazi e delle proprie facilities.
- C) Il CNR si impegna a consentire l'accesso ai ricercatori TELETHON in proprie strutture per lo svolgimento di attività previamente concordate tra le Parti, senza richiedere il contributo dei costi di struttura/personale.

2.2 In considerazione delle collaborazioni per attività di ricerca esistenti con il CNR oltre che delle competenze e delle infrastrutture che il CNR - in qualità di primo Ente pubblico di Ricerca italiano - possiede, Telethon, in aggiunta a quanto disposto al punto precedente, si impegna a valutare la possibilità di conferire direttamente al CNR attività di ricerca nell'ambito di progetti di collaborazione scientifica in coerenza con il proprio statuto ed in attuazione delle decisioni dei propri organi scientifici.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che alla concreta realizzabilità di una delle collaborazioni di cui ai precedenti punti, le relative linee attuative saranno definite nelle Convenzioni Attuative per quando qui non disposto.

2.4 Le Parti con il presente Accordo non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca di tipo genetico. In coerenza a ciò pur dandosi le Parti reciprocamente atto che il CNR non ha diritto a pretendere divulgazione pubblica per cura di Telethon dell'iniziativa di cui al punto 2.1 , tuttavia lo stesso non si oppone in alcuna misura ad ogni comunicazione che Telethon eventualmente faccia con lo scopo di enfatizzare pubblicamente l'importanza della collaborazione in termini scientifici e di raccolta fondi, ed è a sua volta autorizzata a promuoverne di propria iniziativa.

Con specifico riferimento alle attività descritte all'art. 2.2, le parti concordano nel voler dare congiuntamente comunicazione dei futuri progetti di collaborazione allo scopo di enfatizzare pubblicamente l'importanza che tali attività esprimono per la collettività, , riservandosi di valutare congiuntamente gli aspetti relativi alla comunicazione dei progetti stessi.

### **Art. 3**

#### **( Modalità di svolgimento)**

3.1 Allorquando vengano in essere le condizioni per instaurare la collaborazione di cui alle lettere B) e C) del precedente articolo 2.1, il CNR si impegna:

- ✓ ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale di Telethon secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti. In particolare il personale Telethon che eventualmente fosse ospitato presso le sedi CNR, per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso

il CNR nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente. Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, il CNR quale soggetto ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

- ✓ a garantire la copertura assicurativa di legge del personale Telethon che sarà ospitato presso le sedi che CNR dovrà puntualmente individuare.

#### **Art. 4**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

4.1 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

4.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

4.3 Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 5**

##### **(Durata)**

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo.

## **Art. 6**

### **(Modifiche)**

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

## **Art. 6**

### **(Recesso)**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

## **Art. 7**

### **(Nullità parziale)**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o l' impossibilità di attuazione.

## **Art. 8**

### **(Cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

## **Art. 9**

### **( Riservatezza)**

9.1 Le Parti si obbligano a tenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente il presente accordo, salvo il caso in cui la diffusione di tali informazioni risulti necessaria al fine di adempiere all'accordo medesimo ovvero in ossequio agli obblighi di legge.

9.2 Le Parti si impegnano, altresì ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante le intese raggiunte.

## **Art. 10**

### **(Controversie)**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

## **Art. 11**

### **(Registrazione)**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

## **Art. 12**

### **(Invio di comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno effettuate agli indirizzi di seguito indicati:

Se per CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

P.le Aldo Moro, 7

00185 - Roma

C. Att.: Direttore Generale – Dott. Paolo Annunziato

Tel.: 06-49933206

Email: ...direttore.generale@cnr.it

Se per Telethon

Fondazione Telethon

Via dei Magazzini Generali n. 18

00154 Roma

C. Att.: Dott. Carlo Fornario

Tel.: 06-440151

Email: cfornario@telethon.it

### Art.13

#### (Dichiarazioni della Parti)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

#### LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO


Roma li, 31 LUGLIO 2014

PER

CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

Prof. Luigi Nicolais



PER

FONDAZIONE TELETHON.

IL PRESIDENTE

Luca Cordero di

Montezemolo

